



G.26054

Sent. n. 46/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Valeria Mistretta

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26054 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor

DELUNAS Stefano, nato a Quartu Sant'Elena l'11.1.1958, ivi residente in

Via Praga n.32 (C.F.: DLNSFN58A11H118C), rappresentato e difeso dagli

avvocati Giulio Steri (avvgiuliosteri@pec.it), Francesco Cocco Ortu

(avv.fcoccoortu@pec.giuffre.it) e Marco Giuseppe Maggio

(m.g.maggio@pec.it), con domicilio eletto in Cagliari, Via G. Pontano n. 3,

presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Cocco Ortu.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

16.11.2023.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c.,

presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti

del giudizio in data 7.8.2024.

	Visto il parere rilasciato dalla Procura Regionale in data 6.8.2024 ai sensi	
	dell'art. 130, comma 1, c.g.c..	
	Visto il Decreto n.7/2024, depositato in segreteria in data 19.11.2024, con il	
	quale la Sezione ha accolto l'istanza di applicazione del rito abbreviato;	
	Uditi, all'udienza in camera di consiglio del 18.2.2025, il Pubblico Ministero	
	in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pellegrino Marinelli e	
	l'avv. Francesco Cocco Ortu per il convenuto DELUNAS Stefano.	
	FATTO	
	Con atto di citazione del 16.11.2023 la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Sig. Stefano DELUNAS, Sindaco del Comune di	
	Quartu Sant'Elena nel contesto temporale 2015 – 2020, per vederlo	
	condannare al pagamento, a favore del Comune di Quartu Sant'Elena, della	
	somma di euro 332.252,67, pari ad una percentuale di poco inferiore al 20%	
	di un asserito pregiudizio erariale cagionato all'amministrazione comunale in	
	conseguenza dell'intervenuta reiterata illegittima proroga del contratto	
	d'appalto del servizio di igiene urbana (somma complessiva di euro	
	1.661.263,33 ripartita tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione	
	dell'appalto). Il danno erariale del quale è chiesto il ristoro sarebbe derivato	
	dal fatto che il contratto d'appalto del servizio di igiene urbana del Comune	
	di Quartu Sant'Elena, stipulato in data 26/02/2008 con l'operatore	
	economico De Vizia Transfer S.p.A. per la durata di nove anni decorrenti dal	
	01/03/2008 e perciò con naturale scadenza al 28/02/2017, avrebbe continuato	
	ad essere eseguito dal medesimo operatore economico fino al 26/04/2021,	
	per effetto di ripetute e illegittime proroghe, le prime quattro delle quali	
	disposte senza che fosse stata preventivamente indetta una procedura di gara,	
	2	

	finalizzata alla scelta di un nuovo contraente (la prima con determinazione	
	dirigenziale, le successive con ordinanza contingibile e urgente), le ulteriori	
	otto disposte dopo l'indizione della suddetta procedura di gara, con	
	ordinanza contingibile e urgente. La Procura ha riportato i provvedimenti	
	che hanno disposto le dodici proroghe:	
	1. determinazione n. 84 del 27 febbraio 2017 del dirigente del Settore	
	Ambiente (durata della proroga: 12 mesi), con la seguente motivazione:	
	“[...] nelle more di approvazione della nuova gara [...]”;	
	2. ordinanza sindacale n. 11 del 27 febbraio 2018 (durata della proroga: 6	
	mesi), con la seguente motivazione: “[...] non si è ancora provveduto a	
	individuare il nuovo gestore del servizio in argomento e non è ancora stata	
	avviata la procedura finalizzata a tale affidamento [...]”;	
	3. ordinanza sindacale n. 61 del 30 agosto 2018 (durata della proroga: 12	
	mesi), adottata ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, con la seguente	
	motivazione: “[...] non si è ancora provveduto a individuare il nuovo gestore	
	del servizio in argomento e non è ancora stata avviata la procedura	
	finalizzata a tale affidamento [...]”;	
	4. ordinanza sindacale n. 47 del 30 agosto 2019 (di proroga della precedente	
	fino al 31 gennaio 2020), adottata ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n.	
	267/2000, con la seguente motivazione: “[...] alla data odierna sono in fase	
	di perfezionamento gli atti consequenziali a quanto indicato nelle suddette	
	Linee Guida, propedeutiche all’indizione del bando di gara [...]”;	
	5. ordinanza sindacale n. 9 del 31 gennaio 2020 (di proroga della 4	
	precedente fino al 30 giugno 2020), adottata ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs.	
	n. 267/2000, con la seguente motivazione: “[...] sono state dunque	
	3	

	concretamente avviate le procedure per l'affidamento dell'appalto [...]" e	
	"[...] ragioni igienico/sanitarie [...]";	
	6. ordinanza sindacale n. 46 del 30 giugno 2020 (di proroga della precedente	
	fino al 31 agosto 2020), adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000,	
	con la seguente motivazione: "[...] sono state dunque concretamente avviate	
	le procedure per l'affidamento dell'appalto [...]" e "[...] ragioni	
	igienico/sanitarie [...]";	
	7. ordinanza sindacale n. 59 del 28 agosto 2020 (di proroga della precedente	
	fino al 31 ottobre 2020), adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n.	
	267/2000, con la seguente motivazione: "[...] sono in corso le procedure per	
	l'affidamento dell'appalto per la gestione del servizio [...]" e "[...] ragioni	
	igienico/sanitarie [...]";	
	8. ordinanza sindacale n. 76 del 23 ottobre 2020 (di proroga della precedente	
	fino al 31 dicembre 2020), adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n.	
	267/2000, con la seguente motivazione: "[...] sono in corso le procedure per	
	l'affidamento dell'appalto per la gestione del servizio [...]" e "[...] ragioni	
	igienico/sanitarie [...]";	
	9. ordinanza sindacale n. 100 del 23 dicembre 2020 (di proroga della	
	precedente fino al 31 gennaio 2021), adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.	
	n. 267/2000, con la seguente motivazione: "[...] sono in corso le procedure	
	per l'affidamento dell'appalto per la gestione del servizio [...]" e "[...]	
	ragioni igienico/sanitarie [...]";	
	10. ordinanza sindacale n. 10 del 27 gennaio 2021 (di proroga della 5	
	precedente fino al 28 febbraio 2021), adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.	
	n. 267/2000, con la seguente motivazione: "[...] sono in corso le procedure	
	4	

	per l'affidamento dell'appalto per la gestione del servizio [...]” e “[...]	
	ragioni igienico/sanitarie [...]” ;	
	11. ordinanza sindacale n. 16 del 25 febbraio 2021, adottata ai sensi dell’art.	
	50 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui è stata disposta la proroga dell’ordinanza	
	n. 10/2021 dal 1° marzo 2021 fino all’avvio del nuovo contratto dei servizi	
	di igiene urbana, e comunque non oltre il 15 aprile 2021;	
	12. ordinanza sindacale n. 30 del 15 aprile 2021, adottata ai sensi dell’art. 50	
	del D. Lgs. n. 267/2000, con cui è stata disposta la proroga dell’ordinanza n.	
	10/2021 dal 16 aprile 2021 fino all’avvio del nuovo contratto dei servizi di	
	igiene urbana, e comunque non oltre il 30 aprile 2021.	
	L’organo requirente ha in particolare contestato al Sindaco	
	DELUNAS, quale vertice politico-amministrativo dell’ente, di aver posto in	
	essere molteplici condotte omissive causative di danno erariale, connotate da	
	trascuratezza nello svolgimento delle funzioni, a fronte dell’inerzia,	
	dell’inefficienza e dei contrasti emersi in seno alla componente burocratica	
	dell’ente, in quanto - salve due isolate eccezioni (nota n. 43835 del	
	26/06/2019, indirizzata al Segretario Generale; nota n. 5639 del 24/01/2020,	
	indirizzata al Settore Ambiente):	
	a) non avrebbe adottato alcuna iniziativa a fronte della mancata tempestiva	
	predisposizione da parte del dott. VIRDIS (dirigente ad interim del Settore	
	Ambiente) degli atti da sottoporre alla Giunta in ordine alla scelta del regime	
	giuridico del servizio e, una volta scelta la concessione, delle linee guida e	
	del Piano Economico-Finanziario;	
	b) una volta individuato l'appalto quale modalità per l'affidamento del	
	servizio, non avrebbe posto in essere alcuna iniziativa a fronte della mancata	
	5	

	tempestiva predisposizione da parte del medesimo dott. VIRDIS degli atti	
	necessari a indire la nuova gara;	
	c) non avrebbe dato seguito, nonostante l'adesione inizialmente manifestata,	
	alla proposta del Segretario di attivare la vigilanza collaborativa con	
	A.N.AC., determinando così un ulteriore rallentamento del procedimento di	
	approvazione delle linee guida per l'appalto del servizio, e contribuendo ad	
	esasperare le tensioni in seno alla compagine burocratica;	
	d) non sarebbe intervenuto presso il Segretario Generale e presso i dirigenti	
	di volta in volta interessati, per sollecitare la condivisione delle questioni	
	problematiche e l'individuazione delle relative soluzioni, rimanendo inerte	
	rispetto agli aspri contrasti che di volta in volta si palesavano nell'ambito	
	della compagine burocratica dell'ente.	
	La Procura ha inoltre contestato al Sindaco DELUNAS di aver	
	adottato atti di propria competenza (le citate ordinanze contingibili e	
	urgenti), errando con colpa grave nella individuazione dell'idoneità dello	
	strumento giuridico prescelto (l'ordinanza ex art. 191 del Testo Unico	
	Ambiente) a disporre la proroga del contratto.	
	Con richiesta ai sensi dell'art. 130 c.g.c. dell'1.8.2024 la difesa del	
	Sig. DELUNAS ha chiesto al Procuratore Regionale il parere in ordine alla	
	possibilità di accedere alla definizione agevolata dell'azione risarcitoria,	
	proponendo il pagamento di una somma pari ad euro 20.000,00, anche in	
	ragione del fatto che, ad avviso della difesa, andrebbe escluso dal computo il	
	danno relativo al periodo fino al 30 giugno 2018 (sia in quanto opererebbe la	
	prescrizione, sia perché la prima proroga sarebbe stata assunta dall'apparato	
	burocratico in assenza di Deliberazione della Giunta Comunale o	
	6	

	Disposizione del Sindaco), nonché quello relativo agli anni 2020 e 2021 (in	
	quanto la nuova gara sarebbe stata bandita il 31.1.2020 e il convenuto	
	DELUNAS era cessato dalle funzioni di Sindaco in data 10.11.2020).	
	La Procura Regionale, in data 6.8.2024, ha espresso parere	
	favorevole alla definizione alternativa del giudizio, nella misura determinata	
	dal Collegio giudicante ai sensi dell'art. 130, comma 6, c.g.c., che ha	
	ritenuto tuttavia non potesse essere inferiore ad euro 30.000,00	
	Con memoria di costituzione depositata in data 7.8.2024 la difesa del	
	signor Stefano DELUNAS ha formalmente formulato richiesta di rito	
	abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., accettando la quantificazione operata	
	dalla Procura nel prescritto parere, per un importo di euro 30.000,00.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	8.8.2024, il giudizio abbreviato veniva chiamato per l'udienza camerale del	
	14.11.2024, a seguito della quale, con Decreto del Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale n.7/2024, depositato in segreteria il 19.11.2024, l'istanza di	
	applicazione del rito abbreviato veniva accolta.	
	Il Collegio disponeva pertanto l'ammissione del Sig. DELUNAS	
	Stefano a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni,	
	della somma proposta, corrispondente ad una percentuale di poco inferiore al	
	20% del danno erariale contestato nell'atto di citazione, che veniva fissata	
	definitivamente in euro 30.000,00.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa del convenuto ha	
	chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento	
	concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante il deposito dei	
	7	

	documenti relativi al versamento e all'incameramento della somma da parte	
	del Comune di Quartu Sant'Elena. Il Pubblico Ministero ha concordato in	
	merito all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale	
	e si è associato alle conclusioni della difesa delle parti istanti.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>"In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione"</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>"Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata"</i> .	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>"il collegio definisce il giudizio con</i>	
	8	

	<i>sentenza provvedendo sulle spese". Il comma 9 definisce espressamente</i>	
	<i>"non impugnabile" la sentenza pronunciata in primo grado.</i>	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.7/2024, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la contabile	
	del bonifico effettuato in data 26.11.2024 per la somma di euro 30.000,00 e	
	la conseguente reversale di incasso, disposta dall'amministrazione comunale	
	con atto n.17492 del 4.12.2024.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti del Sig. DELUNAS Stefano ai sensi dell'art.130, comma 8, del	
	codice di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate,	
	come in dispositivo, a carico del convenuto.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	L'intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti del convenuto	
	DELUNAS Stefano, ai sensi dell'art.130, comma 8. c.g.c..	
	Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 131,65, devono	
	essere poste a carico del convenuto DELUNAS Stefano e liquidate a favore	
	dello Stato.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18.2.2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	9	

